



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,  
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

### PROCEDIMENTO COMUNE DI PERTUSIO

#### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

**N° 3/2021**

**RICHIEDENTE:** CATTANO Gildo, Codice Fiscale: CTTGLD79H16C351U  
residente in Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 6

**OGGETTO:** Ristrutturazione e miglioramento energetico di fabbricato residenziale  
Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 6

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **15.06.2021** al prot. **11120** e prot. **11121**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 10/2021, da parte del Comune di Pertusio relativa alla pratica del Sig. CATTANEO Gildo nato a Catania (Ct) il 16.06.1979, Codice Fiscale: CTTGLD79H16C351U, residente in Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 6, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Ristrutturazione e miglioramento energetico di fabbricato residenziale"**, ubicazione Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 4-6;

– il parere favorevole condizionato in data **15.06.2021** espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. **11287** del **16.06.2021** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **14588** del **04.08.2021** perveniva da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche pervenuta al prot. 11121/2021, come previsto da D.G.C. n. 187 del 21.12.2020;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

#### AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

o **CATTANO GILDO**

nato a Catania (Ct) il 16.06.1979, Codice Fiscale: CTTGLD79H16C351U

residente in Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 6,

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta da parte del Comune di Pertusio in data **15.06.2021** al prot. **11120** e prot. **11121**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 10/2021, per l'intervento di "**Ristrutturazione e miglioramento energetico di fabbricato residenziale**", ubicazione Pertusio (To), Località Case Piandane Superiore n. 4-6, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

| OGGETTO                                                                           | PROT.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tav. 1 – Relazione tecnico - illustrativa                                         | 11120 del 15.06.2021 |
| Tav. 2 – Estratti di P.R.G.C. – Estratti catastali – Planimetria di inquadramento | 11120 del 15.06.2021 |
| Tav. 3 – Piante, prospetti e sezioni – Rilievo stato di fatto                     | 11120 del 15.06.2021 |
| Tav. 4 – Piante, prospetti e sezioni – Progetto                                   | 11120 del 15.06.2021 |
| Tav. 5 – Relazione paesaggistica semplificata                                     | 11121 del 15.06.2021 |
| Relazione geologica                                                               | 11121 del 15.06.2021 |

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio:

– "*vengano impiegati per il manto di copertura i coppi alla piemontese*".

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal Comune di Pertusio per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

 Cuorgnè, li 13 agosto 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Geom. Mauro MALANO

